

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARIS, TROPEANO, PETRONE, LUGNANO, TEDESCO Giglia, MACCARRONE Pietro, VENANZI, FABIANI, CINCIARI RODANO Maria Lisa, SECCHIA, GIANQUINTO, CAVALLI, BENEDETTI e D'ANGELOSANTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1970

Abrogazione degli articoli 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 290, 291, 292, 293, 297, 302, 303, 304, 305, 330, 331, 332, 333, 340, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 635, secondo comma, 654, 655, 656 e 657 del Codice penale

ONOREVOLI SENATORI. — Ben quattro progetti governativi di riforma del codice penale (1949, 1956, 1960 e 1968) hanno riconosciuto « l'indilazionabile esigenza » di adeguare la legislazione penale vigente ai principi della Costituzione repubblicana; ma, ad onta di quel riconoscimento e della scontentante timidezza delle riforme proposte, nè i progetti governativi nè le ben più incisive proposte avanzate dai partiti di sinistra si sono tradotte in legge, a 20 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, per l'evidente disegno di mantenere in piedi l'apparato normativo fascista, per la sua provata idoneità a fornire ampi e indiscriminati strumenti repressivi di ogni forma di esercizio dei principali diritti costituzionali da parte delle forze dell'opposizione.

Anche di recente, di fronte al promovimento di azioni penali contro esponenti del mondo del lavoro e delle opposizioni di sinistra, accusati di reati di chiara « invenzione » fascista, si è rinnovato il riconoscimento pressochè unanime dell'esigenza di cancellare dal nostro ordinamento le

norme penali, ancora formalmente in vigore, in più stridente contrasto con la lettera e lo spirito della Costituzione. Ancora una volta, però, si è cercato, dopo quell'iniziale riconoscimento, di eludere la strada della attuazione integrale della Carta costituzionale: infatti, mentre il Governo si astiene dal promuovere la rapida abrogazione di quelle norme, esponenti della maggioranza, in pubbliche dichiarazioni, affermano che gran parte di esse in realtà possono coesistere armonicamente con i principi della Costituzione. Si rinnova, così, il disegno di conservare intatto il vigore, e la provata utilità, della legislazione penale fascista. Oggi, però, quel disegno si scontra con la maggioranza dell'opinione pubblica democratica, resa vigile e consapevole del problema dai recenti avvenimenti tanto da reclamare con confortante unanimità l'integrale, urgente abrogazione di quella legislazione. Ecco perchè — ferma restando l'esigenza di una riforma integrale del codice e di tutta la legislazione penale, ai fini di adeguare tutte indistintamente le ipotesi di

reato ai valori di una società democratica, con assoluto rispetto dei principi della tassatività della legge penale e della funzione rieducativa della pena — si appalesa tuttavia indilazionabile l'immediata eliminazione delle norme in più vistoso contrasto con la Costituzione, sull'applicazione e interpretazione delle quali l'ideologia fa più sentire il suo influsso.

I.

NORME IN CONTRASTO CON
L'ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE

« Molti teorici della libertà di manifestazione del pensiero, nell'atto di esaltarne il significato teorico e pratico, con una inconseguenza che nessun artificio logico può mascherare, mostrano di temere la libertà di manifestazione di pensiero... L'esegeta della nostra Costituzione deve però dichiarare... che la proclamazione dell'articolo 21 della nostra Costituzione, a differenza da altre proclamazioni di altre costituzioni contemporanee, è espressione di fiducia e di speranza; e che perciò in tale spirito va ricostruita, e che non è lecito all'interprete timoroso (si tratti pure del legislatore ordinario) di sostituire a quella fede il proprio scetticismo, la propria sfiducia e i propri dubbi ». In queste proposizioni, che concludono un importante studio sulla libertà di manifestazione del pensiero, opera di un emerito costituzionalista italiano, Carlo ESPOSITO (*La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche » 1957-1958, pagg. 102-103), si trovano felicemente compendiate i problemi pratici ed i profili fondamentali della libertà sancita dall'articolo 21 della Costituzione. Chi vuole opporle dei limiti, di contenuto o di forma, lo fa perchè in realtà teme la libertà di manifestazione del pensiero; d'altra parte l'apposizione di quei limiti non è lecita, nè all'interprete nè al legislatore, perchè è in contrasto con lo spirito e la lettera della nostra Costituzione, che rifiuta l'apposizione di limiti diversi da quello che lo stesso articolo 21 pone

espressamente alla libertà di manifestazione del pensiero: il limite del buon costume. L'interprete non può quindi tentare di distinguere le « vere e proprie » manifestazioni del pensiero da quelle che « tali non sono »: ogni tentativo del genere finisce infatti col ridurre la libertà dell'articolo 21 a una lustra; d'altra parte la dottrina più autorevole ha dimostrato l'impossibilità logica di tracciare uno spartiacque accettabile tra le varie forme di manifestazione dell'intimo convincimento dei cittadini. Ciò non è possibile espungere dalla portata dell'articolo 21 la propaganda e l'apologia, soprattutto quando le « materie » sulle quali vertono sono le cosiddette « materie privilegiate », politica, religione, arte, cultura (Fois, Delitala) — quindi « anche in materia inerente alla personalità dello Stato » —, perchè, come è stato autorevolmente rilevato anche di recente, « sono espressioni di libertà di pensiero e non possono considerarsi vietate. Non vi è alcun fondato motivo per negare che il costituente abbia proclamato in questa materia la libertà di pensiero, convinto che l'ordinamento può reggersi solo nel libero scambio delle idee dei singoli e fiducioso soprattutto che la propaganda e l'apologia delle idee "sovversive", "antipatriottiche", o di fatti contrari alla disciplina militare, o di delitti contro la personalità dello Stato, saranno vinte dalla propaganda e dell'apologia delle idee costruttive » (ZUCCALÀ, *Personalità dello Stato, ordine pubblico e tutela della libertà di pensiero*, in « Legge penale e libertà del pensiero », Padova, 1966, pagg. 97-98).

Analogamente la dottrina più autorevole ha dimostrato la impossibilità di espungere dal novero delle manifestazioni del pensiero le cosiddette « manifestazioni vilipendiose ». Fallito ogni tentativo di spiegare il fenomeno del vilipendio sulla base di un particolare elemento soggettivo, si è ormai riconosciuto che le norme che configurano i reati di vilipendio nel nostro ordinamento colpiscono delle autentiche manifestazioni del pensiero, per tutelare taluni beni ritenuti meritevoli di speciale protezione, apponendo però a questo modo dei limiti arbitrari e illegittimi alla tutela sovraordinata riconosciuta alla libertà di manifestazione

del pensiero dalla nostra Costituzione (vedi, da ultimo, VITALI, *Vilipendio alla religione dello Stato*, Padova, 1964, p. 164; ZUCCALÀ, *op. cit.*, p. 87, e ivi copiosa letteratura nello stesso senso).

Eguale è infondato è inoltre il tentativo di apporre un limite cosiddetto istituzionale alla libertà dell'articolo 21, fondato sulla pretestuosa distinzione tra « propaganda dei fini » e « propaganda dei mezzi »: libera la prima, vietata la seconda.

La pretestuosità di questi limiti, che si vorrebbe rinvenire nelle radici storiche stesse della libertà di manifestazione del pensiero, è dimostrata proprio dall'autentica matrice storica di quelle libertà, perchè — come è stato autorevolmente rilevato — « proclamando la libertà di manifestazione del pensiero, il costituente, conforme alle tradizioni, conforme alle idee care ai grandi teorici di questa libertà, ha espresso la propria fede nel diritto proclamato, ha ritenuto che, fuori dei casi direttamente vietati (dalla Costituzione), l'esercizio di questo diritto non costituisce un pericolo generale per la saldezza degli istituti, per la conservazione della pace sociale e per la vita della Repubblica, perchè le affermazioni pericolose sarebbero state contraddette da altre che ne avrebbero posto in luce la pericolosità eliminandole, e la propaganda delle idee "sovversive" sarebbe stata vinta da quella delle idee costruttive e la verità avrebbe illuminato se stessa e l'errore. Tali essendo i principi consacrati della Costituzione, non è lecito alle leggi muoversi da principi opposti ». (ESPOSITO, *op. cit.*, p. 101). È in contrasto, quindi, con la Costituzione ogni tentativo diretto a porre, come limite alla « propaganda dei mezzi », la propaganda della violenza, perchè un limite del genere ripugna alla *ratio* storica e alla logica cui si è ispirato il costituente, anche perchè — come è stato esattamente rilevato — è vero « che la Costituzione sancisce il divieto della violenza, ma questo non può che riguardare unicamente la violenza posta in essere, sia pure sotto forma di concreto pericolo... la violenza, dunque, in quanto attuata, almeno come situazione di concreto pericolo, non l'idea della violenza, in quanto concepita come tale e comunicata » (ZUCCALÀ, *op.*

cit., p. 96). Cade così anche la possibilità di colpire l'istigazione, quando verta in materia privilegiata (politica, arte, cultura, religione), perchè anche l'istigazione è espressione del proprio interno convincimento; e perchè possa essere qualcosa di diverso dalla manifestazione di una idea e perchè possa dar vita ad un reale pericolo di realizzazione di un fatto vietato dalla legge, deve raggiungere gli estremi del tentativo del fatto vietato, oppure, per essere valorizzato come concorso in reato, deve, secondo le regole, presupporre la realizzazione (tentata o consumata) di un illecito penale tipico. Ogni altra interpretazione — oltre a rappresentare uno strappo alle regole generali sull'irrilevanza dell'istigazione non accolta — determinerebbe comunque una patente violazione della libertà di manifestazione del pensiero, garantita illimitatamente dalla Costituzione, quando verta su materie privilegiate (politica, arte, cultura, religione).

Se si vuole poi la conferma della piena conformità di questa interpretazione complessiva della portata dell'articolo 21 — sostenuta dalla dottrina più autorevole — basterà rilevare che quasi tutte le norme del codice vigente che reprimono la propaganda, l'apologia, il vilipendio e l'istigazione — come fatti delittuosi relativi alla materia politica o religiosa — hanno una chiara e inconfondibile data di nascita: la legislazione speciale fascista, introdotta in concomitanza col tribunale speciale e con le leggi soppresive delle libertà politiche e dei partiti di opposizione (sulla origine storica di queste norme vedi VASSALLI, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1966, p. 1095). E a chi volesse sostenere che quelle norme possono sopravvivere a quella matrice, armonizzando col regime democratico, basterà opporre lo insuperabile rilievo che, se norme come quelle non comparivano nei codici dell'Italia prefascista, è segno evidente che si tratta di norme incompatibili persino con una visione moderata e sostanzialmente conservatrice quale fu quella che ispirò il codice previgente.

La verità è che quanti cercano di sostenere la compatibilità di norme incrinatrici di manifestazioni del pensiero col regime

democratico instaurato con la Costituzione « mostrano — per dirla ancora una volta con l'Esposito — di temere la libertà di manifestazione del pensiero ».

Per queste ragioni debbono essere abrogati i seguenti articoli del codice penale:

Articolo 265. — Disfattismo politico (articolo 2, n. 2, del regio decreto 23 maggio 1915, n. 675, e regio decreto 4 ottobre 1917).

Articolo 266. — Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (articolo 2 della legge 19 luglio 1849, n. 315).

Articolo 267. — Disfattismo economico.

Articolo 268. — Parificazione degli Stati alleati (articolo 112 del codice penale 1889).

Articolo 269. — Attività antinazionale del cittadino all'estero (legge 31 gennaio 1926, n. 108, sulla cittadinanza e articolo 5 della legge sulla difesa dello Stato).

Articolo 272. — Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale (articolo 4, ultimo capoverso, della legge 25 novembre 1926, n. 2008; basterà rilevare che l'abrogazione di questa norma fu proposta dal progetto governativo del 1956: vedi relazione progetto 1968, p. 351; vedi, altresì, Vassalli, *op. cit.*, pag. 1103, nota 14).

Articolo 278. — Offesa all'onore del Presidente della Repubblica (articoli 122 e 127 del codice penale 1889 e articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317).

Articolo 279. — Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica (articolo 125 del codice penale 1889, articolo 20 editto sulla stampa, articolo 90 della Costituzione e articolo 11 della legge 11 novembre 1947, n. 1317).

Articolo 290. — Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate (articoli 123 e 126 del codice penale 1889, articolo 21 editto sulla stampa, articolo 2 della legge 19 luglio 1894, n. 315, sulla stampa, articolo 1 della legge 30 luglio 1957, n. 655).

Articolo 291. — Vilipendio alla nazione italiana.

Articolo 292. — Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato (articolo

115 del codice penale 1889 e regio decreto 24 settembre 1923, n. 2072).

Articolo 293. — Circostranza aggravante.

Articolo 297. — Offesa all'onore dei capi di Stato esteri (articolo 128 del codice penale 1889).

Articolo 302. — Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (riferimento agli articoli di cui sopra).

Articolo 303. — Pubblica istigazione e apologia (articolo 135 del codice penale 1889, articoli 13, 14, 22 editto sulla stampa, articolo 3, capoverso, della legge 25 novembre 1926, n. 2008).

Articolo 656. — Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico.

Articolo 657. — Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata (articolo 444 del codice penale 1889).

II.

NORME IN CONTRASTO CON L'ARTICOLO 18 DELLA COSTITUZIONE

Le norme del codice « Rocco » che colpiscono vari tipi di « associazioni » — in ragione o del fine perseguito (articoli 270 e 271) o del loro « carattere » (articoli 273 e 274) — recano così chiara l'impronta del regime fascista e così evidente la loro funzione di strumenti repressivi di ogni forma di opposizione organizzata al regime — in stridente contrasto con il principio dell'articolo 18 della Costituzione — che persino il progetto governativo del 1956 (onorevole Moro, guardasigilli) finì col proporre l'integrale abrogazione, respingendo dichiaratamente le proposte di quanti suggerivano di modificarne il dettato, mantenendone però in vita la struttura fondamentale (modificazioni del codice penale, 1956, Roma, pagina 74, nota). Ed è solo un segno dei tempi, e una ulteriore testimonianza della volontà di conservare intatto il vigore e la forza delle norme fasciste, il fatto che nei suc-

cessivi progetti governativi si sia invece tentato di salvare il salvabile, proponendo la abrogazione degli assurdi disposti degli articoli 273 e 274, mantenendo però in vita, con qualche ritocco, gli articoli 270 e 271. La verità è però che norme del genere, anche se modificate nel loro tenore, servirebbero agli stessi scopi per i quali erano state esplicitamente coniate le norme fasciste, con le leggi eccezionali del 1926, travasate poi nel codice Rocco. Servirebbero a colpire cioè « le associazioni comuniste, socialiste ed anarchiche », come diceva brutalmente il guardasigilli Rocco (v. *Lavori preparatori del codice penale*, V, pag. 51) e come rileva oggi la dottrina più autorevole, quando osserva che anche la nuova versione degli articoli 270 e 271 si potrebbe benissimo applicare ai « movimenti socialisti, comunisti ed anarchici » cui si potrebbe attribuire il fine istituzionale di voler operare per « mutare violentemente l'ordinamento costituzionale dello Stato » (cfr. VASSALLI, *op. cit.*, pag. 1101). Ora è pensabile — come osserva ancora il Vassalli — che il nostro ordinamento costituzionale possa tollerare la esistenza di norme che possano, *in nuce*, diventare lo strumento per la soppressione di quei partiti, come il socialista e il comunista, che hanno dato un contributo determinante alla formazione della nuova Carta costituzionale?

La verità è che la soppressione degli articoli 270 e 271 esige « una scelta politica », come riconosce la stessa relazione al progetto governativo del 1968 (vedi pag. 351): una scelta che significa rispetto della Costituzione — se si imbocca la strada della abrogazione — e significa, invece, conservazione di indiscriminati strumenti repressivi contro i movimenti di sinistra — se si cerca di mantenere in piedi, con qualche ritocco formale, le norme di marca fascista, e che significa, comunque, una scelta in chiaro contrasto con il dettato dell'articolo 18 della Costituzione, che pone due soli limiti alla libertà di associazione: il carattere segreto o militare dell'organizzazione e il perseguimento di fini vietati ai singoli dalla legge penale.

Per queste ragioni debbono essere abrogati i seguenti articoli del codice penale:

Articolo 270. — Associazioni sovversive (articolo 4 della legge 25 novembre 1926, numero 2008).

Articolo 271. — Associazioni antinazionali.

Articolo 273. — Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale (articoli 1 e 2 della legge 26 novembre 1925, n. 2029, sulle associazioni).

Articolo 274. — Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale (articolo 4 della legge 25 novembre 1926, n. 2008).

Articolo 304. — Cospirazione politica mediante accordo.

Articolo 305. — Cospirazione politica mediante associazione (articolo 134 del codice penale 1889 e articolo 3 della legge 25 novembre 1926, n. 2008).

III.

NORME IN CONTRASTO CON GLI ARTICOLI 39 E 40 DELLA COSTITUZIONE

Sono note le incertezze e le ambiguità che hanno accompagnato in tutti questi anni l'attività del giudice ordinario e dello stesso giudice costituzionale ogni qualvolta è venuta in esame una norma esplicitamente o implicitamente collegata con l'ordinamento corporativo, posto a base di tutto il sistema repressivo penale adottato dal legislatore fascista in tema di rapporti tra lavoratori e padronato privato o pubblico.

Il legislatore, dal canto suo, non ha voluto sino ad oggi adottare una scelta chiara, dalla quale emergesse il rifiuto categorico di affidare comunque la difesa della società democratica a norme di ispirazione politica radicalmente contrastante con il sistema costituzionalmente sancito. Non ha voluto, cioè, affrontare in una considerazione globale tutte le norme penali di estrazione corporativa, porle in un raffronto d'insieme

non solo con l'articolo 40 ma altresì con l'articolo 39 della nostra Carta costituzionale. Se ciò avesse fatto, anzichè accontentarsi dei timidi risultati dell'attività abrogativa della Corte costituzionale, contenuta nell'ambito angusto di ciò che si poteva estrarre dal contenuto sostanzialmente normativo soltanto di una norma formalmente programmatica quale è l'articolo 40 della Costituzione, avrebbe senz'altro superato il punto dolente dei limiti del diritto di sciopero ed avrebbe globalmente abrogato tutte le norme del codice penale che sono in « correlazione genetica con un sistema che bandiva la libera competizione tra gli interessi del lavoro e quelli della produzione », tale da renderle « incompatibili con il vigente principio della libertà di organizzazione e di azione sindacale » (Cesare PEDRAZZI in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1960, pag. 903).

Nella nota alla famosa sentenza n. 29 del 28 aprile 1960 della Corte costituzionale, che per la prima volta, accanto a criteri interpretativi indipendenti dal sistema, introduceva anche criteri interpretativi storicistici in correlazione col sistema, il professor Cesare Pedrazzi così concludeva: « Si affaccia piuttosto un'ulteriore ragione di perplessità, di più modesta portata, inerente all'uso che la Corte ha fatto della facoltà di dichiarare l'illegittimità consequenziale di altre norme, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. La Corte si è limitata ad estendere l'invalidazione all'articolo 502, comma secondo, che prevede il delitto di sciopero per fini contrattuali. Ci domandiamo se la stessa ragione di incompatibilità — la perdurante colorazione corporativa — non vizi altre disposizioni del medesimo capo del codice penale: gli articoli 503, 504, 505, 506, ove si elevano a reato ipotesi di sciopero e di serrata, caratterizzate da finalità non contrattuali. Anzi! Proprio l'incostituzionalità degli articoli 504 e 505 è stata altra volta negata dalla stessa Corte, con una motivazione chiusa ad ogni prospettiva storica. Vero è che la questione di costituzionalità era stata inadeguatamente proposta in riferimento ai soli articoli 40 e 41 della Costituzione ».

Nel senso di una generale incompatibilità delle norme repressive di ispirazione corporativa con il vigente sistema costituzionale si sono, d'altra parte, pronunciati numerosi autori (v. per esempio E. BATTAGLINI, in *Diritto penale del lavoro nel Trattato del diritto del lavoro*, diretto da Borsi e Pergolesi, seconda edizione, V, 1954, pagg. 247 e 259).

È certo che la funzione « storica » e la ispirazione « ideologica » delle norme debbono essere sempre tenute presenti dal legislatore, il quale non può mai soprassedere, senza con ciò compromettere gravemente l'armonia e l'equilibrio del regime costituzionale, a rimuovere la contraddizione insanabile, l'incompatibilità logica tra norme penali vecchie e principi programmatici costituzionali.

È vero che l'ordinamento corporativo instaurato dalla legge 3 aprile 1926 è stato smantellato ancora prima dell'entrata in vigore della Costituzione con gli atti legislativi del 1943 e del 1944, per cui potrebbe addirittura parlarsi di abrogazione ancor prima che di incostituzionalità delle vecchie norme repressive penali collegate al sistema corporativo; ma è altrettanto vero che vi sono vecchie norme che probabilmente non contrastano in modo diretto con questo o quel precetto costituzionale, con il diritto di sciopero e con il diritto di libertà (non meramente organizzativa) di azione sindacale sanciti dagli articoli 39 e 40 della Costituzione e che non risultano neppure direttamente collegate con la legislazione corporativa, per cui non si può parlare a rigore nei loro confronti nè di incostituzionalità nè di abrogazione. Eppure, non c'è dubbio che l'applicazione di tali norme nell'attuale clima storico-costituzionale sarebbe avvertita « come una intollerabile stonatura, tanto è evidente che esse avevano una giustificazione e uno scopo solo nel quadro di un sistema governato da principi antitetici a quelli attualmente imperanti... Quali che siano i limiti del diritto di sciopero che si deve ritenere presupposto dal legislatore costituente, è chiaro che le norme in questione riflettono un indirizzo decisamente illiberale, sul piano politico e generale prima

ancora che nella particolare disciplina dei conflitti di lavoro: lo confermamo sia il precedente del codice Zanardelli, che si limitava a tutelare la libertà del lavoro contro le violenze e le minacce, sia la sincerità con la quale il legislatore del 1930 ha manifestato l'intenzione di porre con tali norme un "energico disconoscimento del principio democratico"» (Cesare PEDRAZZI, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1963, pag. 1069).

Per queste ragioni devono essere abrogati i seguenti articoli del codice penale:

Articolo 330. — Abbandono di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori (articolo 19 della legge 3 aprile 1926, n. 563).

Articolo 331. — Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (articolo 19, terzo capoverso, della legge 3 aprile 1926, citata).

Articolo 332. — Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio (articolo 20 della legge 3 aprile 1926, citata).

Articolo 333. — Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro (articolo 181, capoverso, del codice penale 1880).

Articolo 340. — Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

Articolo 502. — Serrata e sciopero per fini contrattuali (articolo 166 del codice penale e articolo 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563).

Articolo 503. — Serrata e sciopero per fini non contrattuali (articolo 95 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e articolo 165 del codice penale 1880).

Articolo 504. — Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero.

Articolo 505. — Serrata o sciopero a scopo di solidarietà e di protesta.

Articolo 506. — Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci.

Articolo 507. — Boicottaggio.

Articolo 508. — Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio.

Articolo 510. — Circostanze aggravanti.

Articolo 511. — Pena per i capi, promotori e organizzatori (articoli 10, 19, 22 della legge citata e articolo 167 del codice penale 1880).

Articolo 512. — Pena accessoria.

Articolo 635, secondo comma. — Danneggiamento (articolo 424 del codice penale 1880).

IV.

NORME IN CONTRASTO OLTRE CHE CON L'ARTICOLO 21 ANCHE CON GLI ARTICOLI 17 E 25 DELLA COSTITUZIONE

Nessuno mette in dubbio che la duplice libertà del legislatore in ordine così alla definizione come alla punizione dei reati trova un limite nelle disposizioni della Carta costituzionale che fanno assurgere attività del singolo a contenuto di diritti e libertà costituzionalmente garantiti.

Si tratta di un limite tanto ovvio e tanto indispensabile ed insopprimibile logicamente da rendere ogni ulteriore specificazione inutile.

Eppure non sono ancora stati affrontati e risolti i rapporti che nel nostro ordinamento repressivo penale pongono in contrasto i residui della legislazione fascista con la garanzia costituzionale delle libertà e con la legalità formale di cui all'articolo 25 della Costituzione.

È vero che sono state eliminate una serie di norme penali più provocatoriamente collegate all'ideologia del regime fascista (articoli 280, 281 e 282 del codice penale con decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 159, e decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288) ed è vero che, almeno per un certo tempo ed in alcuni periodi, alcune di queste norme penali sono rimaste in stato di quiescenza applicativa, ma è altrettanto vero che esse sono riuscite a resistere in forza della tradizione e dell'inerzia, che, nella più benevo-

la delle ipotesi, impediscono ai giudici, ed al legislatore ed alle autorità chiamate ad applicarle, di discernere gli interessi che nelle norme in parola sono sovrainposti alla libertà personale ed agli altri diritti e libertà costituzionali del singolo cittadino.

Il problema non sorge tanto per quelle norme che appaiono più palesemente come relitti del passato, quali possono essere quelle contenute negli articoli 273 e 274 del codice penale, benchè anche per esse il problema non possa assolutamente considerarsi risolto, quanto per tutte quelle altre norme che, meno direttamente e con maggiore genericità, si presentano tuttavia come gravi strumenti polivalenti di interessi diversi, costituzionalmente illegittimi.

Si pensi alle grida e alle manifestazioni sediziose, alla diffusione di notizie esagerate, false o tendenziose. In tutti i casi il bene giuridico tutelato è sempre l'ordine pubblico: un limite che la storia dimostra che non solo è idoneo a proteggere lo Stato come entità nettamente distinta dalle forze economiche e politiche predominanti, ma che è idoneo altresì alla conservazione e alla tutela precipua proprio delle forze politiche ed economiche predominanti nei confronti dei loro contraddittori politici.

« Il problema, a considerarlo in termini strettamente tecnici, potrebbe essere soltanto interpretativo, poichè la presenza della Costituzione dovrebbe comportare un'automatica restrizione dei significati attribuiti agli articoli 654, 655, 656 del codice penale, in guisa tale da utilizzarli soltanto per colpire attività non protette in sede costituzionale. Non si può dimenticare, tuttavia, che l'accertamento di questi reati è affidato a quegli organi di pubblica sicurezza, ope-

ranti in veste di polizia giudiziaria, che dell'ambiguità in essi riflessa sono stati gli strumenti originari ed i cultori; e che, sebbene non siano tali organi a disporre del risultato del processo, da un lato l'istruttoria è necessariamente impostata sulla base dei loro rapporti e dei loro verbali, dall'altro la rammentata ambiguità, o confusione, è un patrimonio ideale saldamente radicato e perciò condiviso inevitabilmente da buona parte degli stessi giudici » (Giuliano AMATO, in *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Giuffrè, 1967, pag. 454).

E, quindi, urgente espungere dalle norme penali quelle in contrasto con il principio di stretta legalità di cui all'articolo 25 della Costituzione, indeterminate ed elastiche nel loro contenuto precettivo, tanto da poter essere in qualsiasi tempo utilizzate, per il loro carattere polivalente, come strumenti di repressione e come limiti che di volta in volta gli organi di pubblica sicurezza o i magistrati possono porre, a seconda della loro ideologia, al libero esercizio da parte dei cittadini delle libertà costituzionali.

Per queste ragioni devono essere abrogati i seguenti articoli del codice penale:

Articolo 654. — Grida e manifestazioni sediziose.

Articolo 655. — Radunata sediziosa (articolo 189 del codice penale 1880).

Articolo 656. — Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico.

Articolo 657. — Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata (articolo 444 del codice penale 1880).

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli articoli 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 290, 291, 292, 293, 297, 302, 303, 304, 305, 330, 331, 332, 333, 340, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 635, secondo comma, 654, 655, 656, 657 del codice penale sono abrogati.